

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 5 OTTOBRE 2012

N. 145



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 3 ottobre 2012, n. 23

Regolamento attuativo per il riconoscimento dell'abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico, di cui all'art. 10 (Norma transitoria) della legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 modificata dalla legge regionale 25 settembre 2012, n. 26.

Pag. 34134

REGOLAMENTO REGIONALE 3 ottobre 2012, n. 24

“Linee guida per l'attuazione della Legge regionale n. 21 del 24 luglio 2012, recante - Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale”.

Pag. 34136

Rettifiche

LEGGE REGIONALE 25 settembre 2012, n. 27

“Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell'area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012”.

Pag. 34144

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 3 ottobre 2012,
n. 23

Regolamento attuativo per il riconoscimento dell'abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico, di cui all'art. 10 (Norma transitoria) della legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 modificata dalla legge regionale 25 settembre 2012, n. 26.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la L.R. n. 13 del 25 maggio 2012, modificata dalla Legge Regionale 25 settembre 2012, n° 26;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1930 del 02/10/2012 di adozione del regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità, i criteri e i termini per il riconoscimento dell'abilita-

zione all'esercizio della professione di guida turistica e /o accompagnatore turistico di coloro che hanno già esercitato tali attività in Puglia.

Art. 2

Destinatari

E' riconosciuta l'abilitazione all'esercizio dell'attività:

- a) di guida turistica, ivi compresa la guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico;
 - b) di accompagnatore turistico;
- a coloro che dimostrano di aver svolto un'attività compiuta negli ultimi cinque anni anche in modo non consecutivo per un totale complessivo di almeno 100 (cento) giornate.

Art. 3

Criteri

1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto all'art. 2 riguardante l'attestazione dell'attività svolta, rilevano i seguenti elementi:

- a) contratti di lavoro con specificazione delle mansioni;
- b) fatture emesse, possesso di partita IVA;
- c) lettere d'incarico per conto di:
 - enti pubblici, enti morali, fondazioni, associazioni senza scopo di lucro, associazioni professionali a fini turistici, enti o istituzioni assimilabili, associazioni turistiche pro-loco riconosciute secondo la normativa regionale vigente, associazioni turistiche pro-loco iscritte all'UNPLI (Unione Nazionale Pro-Loco d'Italia) sezione Puglia;
 - enti parco, enti di gestione di aree naturali protette, centri o laboratori di educazione ambientale, musei naturalistici o altri enti e istituzioni scientifiche assimilabili.
- d) ricevute di pagamento d'imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi all'attività professionale turistica;
- e) dichiarazioni dei redditi;
- f) iscrizione negli appositi registri delle camere di commercio;

g) attestazione del rapporto di lavoro subordinato.

2. Il riconoscimento si ottiene in base a specifica domanda degli aventi diritto, da presentarsi a mezzo raccomandata A/R ad una Provincia entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

3. Gli interessati, aventi diritto, devono:

- certificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti prescritti all'art. 3 comma 1. della l.r. 25 maggio 2012, n.13;
- devono documentare almeno 1 (uno) degli elementi prescritti nel comma 1. dell'art.3 del presente regolamento.

Art. 4

Funzioni delle Province

1. Le Province provvedono entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande di ricono-

scimento all'abilitazione di guida turistica, ivi compresa la guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico e di accompagnatore turistico, al rilascio dell'attestato di abilitazione richiesto.

2. Entro gli stessi termini è fatto obbligo alle Province di procedere a verifiche e riscontri sulla documentazione presentata dagli interessati.

3. Successivamente, entro sessanta giorni dal rilascio dell'attestato di abilitazione, le Province rilasciano il tesserino personale. L'interessato partecipa a un concorso spese per il rilascio del tesserino nella misura di 20 (venti) euro da versarsi alla Provincia.

Art. 5

Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, s'intendono richiamate le norme di cui alla l.r. 25 maggio 2012, n.13 e alla l.r. 25 settembre, n. 26.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 03 ottobre 2012

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 3 ottobre 2012,
n. 24

“Linee guida per l’attuazione della Legge regionale n. 21 del 24 luglio 2012, recante - Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale”.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la normativa comunitaria, ed in particolare la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n°152;

Considerato che la Legge Regionale n. 21 del 24 luglio 2012, prevede, al fine di tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente della Puglia, che sia effettuata una Valutazione del Danno Sanitario nelle aree a maggiore concentrazione di industrie, e che, per darne piena applicazione è necessario, ai sensi dell’art. 2 co. 1 della stessa, procedere all’emanazione di un Regolamento che fissi i criteri metodologici utili per la redazione annuale, a cura di Arpa Puglia, di ARES e delle ASL territorialmente competenti, del rapporto di Valutazione del Danno Sanitario, relativo alle suddette aree.

Vista la L.R. n. 21 del 24 luglio 2012 comma 2 art.1

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1945 del 2/10/2012 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità per la redazione del rapporto di Valutazione del Danno Sanitario, previsto nella L.R. Puglia n. 21/2012 (di qui in avanti legge). Il Regolamento è adottato in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 co. 1 della citata normativa regionale.

Negli articoli successivi vengono descritti i dati di input e la metodologia atta alla formulazione della Valutazione del Danno Sanitario, come riassunti schematicamente nel diagramma di flusso di cui all’Allegato A.

In relazione alle risultanze delle attività di approfondimento individuate dal successivo art. 2, potranno essere definiti protocolli inquinanti/azienda - specifici.

Art. 2

Ambito territoriale di applicazione

Il campo di applicazione della citata legge, disciplinato dall’art. 1 comma 2 della stessa, si estende alle aree di Brindisi e Taranto, già dichiarate “aree a elevato rischio di crisi ambientale” (di qui in avanti “Aree a rischio”) e oggetto dei piani di risanamento approvati con decreti del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998 e confermati dall’articolo 6 (Piano regionale di intervento) della legge regionale 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), nonché alle aree dichiarate Siti di interesse nazionale di bonifica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di qui in avanti “SIN”), riportate nell’Allegato B.

L’ambito territoriale di applicazione del presente regolamento sarà aggiornato al fine di tener conto delle eventuali variazioni avvenute che potranno intervenire.

La popolazione oggetto della relazione VDS coincide, in ogni caso, con i confini amministrativi dei Comuni rientranti in una delle tipologie di cui sopra.

Art. 3

*Identificazione degli stabilimenti
soggetti alla L.R. n. 21/12*

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, la legge si applica a tutti gli impianti soggetti ad AIA, situati nelle aree di cui al paragrafo precedente e che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) sono fonte di emissioni di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA);
- b) scaricano in mare o nei corpi idrici del bacino regionale reflui di processo e acque di raffreddamento e di trattamento rivenienti da attività lavorative;
- c) impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti.

Pertanto, in fase di prima applicazione del presente Regolamento, sulla scorta delle informazioni disponibili, sono stati individuati tutti gli impianti soggetti ad AIA e ricadenti negli ambiti di cui al punto precedente, elencati nell'allegato C.

Per la verifica delle caratteristiche di cui sopra, sono state utilizzate le informazioni derivanti da:

- l'inventario INEMAR Puglia;
- le dichiarazioni INES/E-PRTR;
- le AIA e i Piani di Monitoraggio e Controllo già rilasciate ed approvati;
- la documentazione progettuale allegata alle varie domande, consultabile nell'area riservata del portale del Ministero o presso gli uffici del Servizio Rischio Industriale della Regione.

Inoltre, per la maggior parte degli impianti, si è potuto usufruire anche dei risultati dei controlli/autocontrolli e dei dati derivanti dai Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni, forniti da Arpa Puglia.

Ai fini dell'aggiornamento di tale elenco per la redazione dei successivi rapporti VDS, le Autorità Competenti devono trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ad ARPA Puglia l'elenco di tutti gli impianti che, sino a quel momento, siano potenzialmente interessate alla normativa cui qui si fa riferimento. Le Autorità competenti trasmetteranno, altresì, la documentazione inerente l'AIA ritenuta utile ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

A tal proposito, con cadenza annuale, si procederà a verificare le caratteristiche di cui sopra che ne determinano la ricaduta nel campo di applicazione della normativa.

Art. 4

Dati ambientali

La valutazione del danno sanitario viene effettuata applicando un modello basato sulla conoscenza di dati ambientali. È pertanto necessario procedere, in prima istanza, alla definizione di un quadro ambientale di riferimento, che tenga conto dei principali inquinanti rilevati sia dalla Rete Regionale della Qualità dell'Aria, gestita da Arpa Puglia, che dai sistemi di monitoraggio delle emissioni puntuali prodotte dagli stabilimenti o impianti presenti in ciascun territorio, individuabili attraverso strumenti quali: autodichiarazioni dei Gestori, registro INEMAR, Catasto delle Emissioni Territoriali (CET), report annuali compilati dai Gestori come prescritto nelle AIA al fine della piena applicazione dei propri Piani di Monitoraggio e Controllo.

Sulla scorta dei dati acquisiti, ARPA Puglia provvede, entro il 1° marzo di ogni anno, a fornire il set degli inquinanti relativi ai cicli produttivi degli impianti come sopra identificati.

Nei successivi 10 giorni gli Enti di cui all'art. 2 della legge indicano quali tra gli inquinanti di cui sopra sono da assoggettare alla valutazione di danno sanitario.

Sulla scorta delle informazioni di cui sopra e limitatamente agli inquinanti così individuati, Arpa Puglia, entro il 30 giugno di ogni anno, procede alla valutazione delle emissioni (aggiornamento annuale delle stime delle emissioni industriali e analisi degli scarichi idrici) e delle immissioni attraverso i dati di qualità dell'aria.

Al fine della individuazione dei dati ambientali di riferimento, si potrà altresì fare riferimento ai dati derivanti dalle attività di caratterizzazione e bonifica condotte ai sensi della parte IV del D.lgs. n. 152/2006, a quanto evidenziato dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia ed a ogni altra fonte utile.

I dati relativi alle emissioni, siano esse in atmosfera o nei corpi idrici, dovranno essere valutate in relazione sia al carico puntuale prodotto da ciascuna attività che agli effetti cumulativi prodotti nella zona di interesse.

Art. 5
Dati sanitari

In analogia a quanto riportato all'art. 4 del presente Regolamento, in prima istanza, in riferimento a quanto previsto ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. Puglia n. 21/2012, si procede alla definizione del profilo di salute delle popolazioni residenti nelle aree come sopra individuate, attraverso la produzione di un quadro epidemiologico basato sulle stime più aggiornate di mortalità, di ospedalizzazione, e di incidenza dei tumori disponibili, riferite ai territori comunali in esame ai sensi del presente Regolamento.

Ai fini della stima del danno sanitario, entro il 15 luglio di ogni anno, sulla base degli inquinanti individuati al precedente art. 4, le ASL di competenza rendono disponibili, i più aggiornati flussi sanitari oggetto di analisi:

- Schede di dimissione ospedaliera;
- Registro delle Cause di Morte;
- Referti di Pronto Soccorso (PS);
- Certificati di assistenza al Parto;
- Registro Tumori Puglia.

Tutti gli archivi sono incrociati con le anagrafi comunali ai fini della georeferenziazione dei casi (di decesso/ricovero/incidenti).

Oggetto di specifico interesse sono le patologie a breve latenza, per le quali esistono sufficienti evidenze nella letteratura scientifica di associazione con i principali inquinanti.

Art. 6
Metodologia generale per la valutazione del danno sanitario

La metodologia per la valutazione del danno sanitario è illustrata al diagramma di flusso riportato all'allegato A del presente regolamento.

A seguito della individuazione degli inquinanti, gli Enti di cui all'art. 2 della legge, provvedono a verificare preliminarmente la presenza di eventuali criticità sotto il profilo sanitario associate ai dati ambientali come sopra definiti, attraverso opportuni indicatori disponibili della descrizione dello stato di salute della popolazione. Ove da tale esame non emergano criticità, il rapporto conclude per la non sussistenza di danno sanitario.

In caso contrario, si procede con le successive attività, di cui al citato diagramma di flusso.

La valutazione di danno sanitario viene avviata attraverso l'applicazione di appropriate funzioni concentrazione-risposta specifiche per inquinante.

Parallelamente, sono resi disponibili i tassi annuali/triennali di mortalità, di ricovero (in regime ordinario), di accesso al PS e di incidenza tumorale secondo il metodo di standardizzazione diretta (usando come popolazione standard la popolazione italiana e regionale) in relazione alla popolazione residente nelle aree identificate a valle delle elaborazioni dei dati ambientali come descritte all'art. 4.

Tali stime di occorrenza sono calcolate in riferimento alla popolazione generale, nonché ai sottogruppi individuati disaggregando per età, condizione socio-economica, area di residenza.

I risultati dell'applicazione delle funzioni concentrazione-risposta vengono confrontati con i dati di osservazione epidemiologica descritti, al fine di valutarne la concordanza.


Nel caso in cui non si registri concordanza tra le stime modellistiche ed i dati osservati si procederà ad un approfondimento della valutazione epidemiologica nell'area di massima ricaduta degli inquinanti oggetto di studio.

Quando si registra l'evidenza del danno sanitario attraverso la concordanza dei risultati tra la modellistica ed i dati osservati, gli Enti di cui all'art. 2 della legge definiscono gli obiettivi di riduzione di cui all'art. 6 della legge.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 3 ottobre 2012

ALLEGATO A – DIAGRAMMA DI FLUSSO



ALLEGATO B – AREE DI INTERESSE

Nell'ambito della Regione Puglia, sono dichiarate, ad oggi, Aree a rischio i seguenti territori:

- Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Montemesola e Massafra;
- Comuni di Brindisi, Carovigno, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Cellino San Marco;

Sono inoltre presenti, ad oggi, i seguenti SIN:

- area SIN DI Bari "Fibronit";
- area SIN di Manfredonia;
- area SIN di Taranto (ricompresa all'interno dell'Area ad elevato rischio di cui sopra);
- area SIN di Brindisi (ricompresa all'interno dell'Area ad elevato rischio di cui sopra).

ALLEGATO C - ELENCO DELLE AZIENDE CUI SI APPLICA LA NORMATIVA

Area ad elevato rischio di crisi ambientale: comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Montemesola e Massafra:

Impianti soggetti ad AIA di competenza statale						
cod. ippc	nome	comune	1	2	3	A
vari	ILVA	Taranto	x	x	x	sì
1.2	ENI	Taranto	x	x		sì
1.1	ENIpower	Taranto	x			sì
1.1	Taranto Energia (ex EDISON)	Taranto	x	x		sì
ippc	nome	comune				
Impianti soggetti ad AIA di competenza regionale						
5.2	AMIU Taranto	Statte	x			sì
3.1	CEMENTIR	Taranto	x		x	sì
5.4	ITALCAVE	Taranto			x	sì
5.4	VERGINE	Taranto			x	sì
5.1 - 5.3	HIDROCHEMICAL SERVICE (piatt.)	Taranto		x		sì
5.1	HIDROCHEMICAL SERVICE (dep.)	Taranto				no
6.4b2	HEINEKEN	Massafra				no
5.4	CISA	Massafra				sì
Impianti soggetti ad AIA di competenza provinciale						
ippc	nome	comune				
5.1	ECODI	Taranto				no
1.1	Appia Energy	Massafra				sì

legenda:

1 = IPA

2 = scarichi

3 = materiali polverulenti

A = impianto soggetto alla L.R. 21/2012

Area ad elevato rischio di crisi ambientale: comuni di Brindisi, Carovigno, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Cellino San Marco.

Impianti soggetti ad AIA di competenza statale						
ippc	nome	comune	1	2	3	A
1.1	ENEL "FEDERICO II"	Brindisi		x	x	sì
4.1h	BASELL POLIOLEFINE	Brindisi	x			sì
4.1a,h	VERSALIS (ex POLIMERI EUROPA)	Brindisi	x	x		sì
1.1	EDIPOWER	Brindisi	x			sì
1.1	ENIPOWER	Brindisi	x			sì
Impianti soggetti ad AIA di competenza regionale						
ippc	nome	comune				
2.6	AGUSTA	Brindisi		x		sì
4.5	SANOFI AVENTIS	Brindisi		x		sì
5.4	FORMICA AMBIENTE	Brindisi			x	sì
5.4	discarica comunale RSU	Brindisi			x	sì
5.4	impianto comunale per CDR da RSU	Brindisi			x	sì
Impianti soggetti ad AIA di competenza provinciale						
ippc	nome	comune				
6.4b2 - 1.1	SFIR RAFFINERIA BRINDISI	Brindisi	x	x		sì

legenda:

1 = IPA

2 = scarichi

3 = materiali polverulenti

A = impianto soggetto alla L.R. 21/2012

Zona SIN Bari Fibronit:

Non sono presenti impianti soggetti ad AIA.

Zona SIN di Manfredonia:

Impianti soggetti ad AIA di competenza statale							
ippc	nome	comune	1	2	3	A	
Impianti soggetti ad AIA di competenza regionale							
ippc	nome	comune					
3.3	SANGALLI VETRO MANFREDONIA	Monte S. Angelo			x	sì	
Impianti soggetti ad AIA di competenza provinciale							
ippc	nome	comune					
2.6	SOMACIS	Manfredonia			x	sì	
5.1	SIF TRADE	Monte S. Angelo			x	sì	
6.2b	FAAM	Monte S. Angelo	x		x	sì	

legenda:

1 = IPA

2 = scarichi

3 = materiali polverulenti

A = impianto soggetto alla L.R. 21/2012

I sopra riportati elenchi sono stati compilati per mezzo dei database del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei database del Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia ed interrogando le Province competenti. Tali elenchi sono successivamente stati trasmessi ad Arpa ed Ares per le attività di loro competenza.

Rettifiche

Nel Bollettino Ufficiale del 28/09/2012, n. 141, la Legge Regionale del 25/09/2012, n. 27 è stata pubblicata priva degli allegati.

Pertanto si rende necessario ripubblicarla nella sua esatta composizione.

LEGGE REGIONALE 25 settembre 2012, n. 27

“Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell’area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La presente normativa detta disposizioni per la prosecuzione, da parte degli enti locali interessati, delle attività di ricostruzione post sisma 31 ottobre 2002 nell’area della Provincia di Foggia.

Art. 2
Attuazione piani di ricostruzione

1. I Comuni interessati e titolari dei finanziamenti assegnati dal Commissario delegato con i piani di ricostruzione dell’edilizia pubblica e di interesse pubblico e dell’edilizia privata e approvati

dalla Regione di cui all’elenco Allegato A rimangono titolari dell’attuazione delle attività già poste in essere per l’attuazione degli stessi piani di ricostruzione, oltre che del completamento dell’erogazione dei contributi di autonoma sistemazione a favore degli aventi diritto.

2. Per la prosecuzione delle attività i Comuni hanno facoltà di avvalersi, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012, di personale esterno specificamente contrattualizzato a tempo determinato, nel limite di spesa e nel numero dei contratti in essere alla data del 30 aprile 2012. Detto eventuale personale esterno può essere utilizzato anche da due o più Comuni convenzionati tra loro. La Regione assegna ai Comuni interessati le risorse necessarie per l’attuazione del presente comma, in base alle risorse disponibili in bilancio.

3. Le spese sostenute dai Comuni a partire dal 1° maggio 2012 per la realizzazione dei piani di ricostruzione dell’edilizia pubblica e di interesse pubblico e dell’edilizia privata, nonché per l’erogazione dei contributi di autonoma sistemazione e per il funzionamento delle strutture dedicate attraverso il personale di cui al comma 2, sono rendicontate alla Regione Puglia, nel rispetto delle indicazioni di cui alle direttive vigenti di cui all’articolo 3.

Art. 3

Disposizioni tecniche procedurali

1. Le disposizioni tecniche per la realizzazione delle opere di ricostruzione post sisma relative all’edilizia pubblica e di interesse pubblico e all’edilizia privata sono quelle contenute nelle direttive di cui all’elenco Allegato B adottate dal Commissario delegato per gli eventi sismici del 31 ottobre 2002 di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 (Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, che ha operato in forza dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3253 (Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conse-

guenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia ed altre misure di protezione civile) e successive fino all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2012, n. 4009 (Disposizioni urgenti di protezione civile).

Art. 4

Attività di sorveglianza e controllo

1. La sorveglianza e il controllo sull'attuazione dei piani di ricostruzione e sulle più complessive attività di cui all'articolo 2 e delle relative spese è di competenza della Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici. La Regione può altresì avvalersi, qualora ricorrano le condizioni di necessità tecnico-organizzativa e nel rispetto delle norme in materia di pubblico impiego, del personale già impiegato, a qualunque titolo, presso la struttura commissariale, al fine di garantire il raccordo e la continuità con la precedente gestione.

Art. 5

Ulteriori disposizioni

1. Eventuali ulteriori risorse finanziarie nazionali o dell'Unione europea assegnate o destinate alle finalità di cui alla presente legge, nonché le eventuali economie derivanti dall'attuazione dei piani di ricostruzione di cui all'articolo 2, sono uti-

lizzate, nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 3, dai Comuni interessati sulla base di piani di riparto definiti dalla Regione e approvati dalla Giunta regionale.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 è istituito nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012, nell'ambito dell'UPB 09.01.01, il capitolo n. 511046 denominato "Oneri per il personale erogati ai Comuni dell'area della provincia di Foggia per la prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002", con uno stanziamento di euro 250 mila come competenza e cassa e pari riduzione, come competenza e cassa, di euro 100 mila del capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione" e di euro 150 mila del capitolo 511017 "Oneri derivanti da definizione transattiva di contenziosi amministrativi e giurisdizionali conseguenti alla realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale".

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 che devono essere comunque rendicontate.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 settembre 2012

VENDOLA

ALLEGATO A


Elenco dei Piani di ricostruzione adottati dal Commissario delegato per gli eventi sismici del 31.10.2002 in provincia di Foggia (art. 2 comma1)

Decreto commissariale	Oggetto	Importo edilizia pubblica	Importo edilizia privata
n. 133 del 30.04.2004 rimodulato con n. 1591/2011	Primo piano di ricostruzione edilizia privata e piano complessivo opere pubbliche	€ 19.767.797,29	€ 12.965.220,99
n. 404 del 19.12.2005 rimodulato con n. 1591/2011	Secondo piano di ricostruzione di edilizia privata		€ 12.767,837,92
n. 722 del 26.10.2007 rimodulato con n. 1591/2011	Terzo piano di ricostruzione di edilizia privata		€ 10.171.637,75
n. 918 del 29.10.2008 rimodulato con n. 1591/2011	Quarto piano di ricostruzione di edilizia privata		€ 6.453.148,19
n. 1072 del 30.09.2009 rimodulato con n. 1418/2011	Quinto piano di ricostruzione di edilizia privata		€ 11.300.000,00 + € 9.200.000,00
n. 1591 del 23.12.2011	Sesto piano di ricostruzione di edilizia privata		€ 4.042.155,15
n. 1637 del 26.04.2012	Settimo piano di ricostruzione di edilizia privata		€ 1.620.000,00

ALLEGATO B

Elenco delle direttive tecnico procedurali adottate dal Commissario delegato per gli eventi sismici del 31.10.2002 in provincia di Foggia (art. 3 comma1)

DIRETTIVA	OGGETTO	BURP
n. 1 del 28.08.2003	Direttiva per i primi elementi diretti a disciplinare i criteri, le modalità e le procedure per favorire la riparazione e ricostruzione nei Comuni della provincia di Foggia interessati dall'evento sismico del 31.10.2002	n. 101 04.09.2003
n. 2 del 07.10.2003	Direttive tecniche per la progettazione e la realizzazione degli interventi per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 31.10.2002 e giorni successivi nel territorio della provincia di Foggia	n. 122 23.10.2003
n. 3 del 15.12.2003	Direttive tecniche per la progettazione e la realizzazione degli interventi per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 31.10.2002 e giorni successivi della provincia di Foggia – parte seconda	n. 3 08.01.2003
n. 4 del 26.02.2004	Integrazione e rettifica Direttive nn. 1, 2 e 3	n. 29 11.03.2004
n. 5 del 18.01.2005	Progettazione e realizzazione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico e ricostruzione degli edifici pubblici e privati della provincia di Foggia interessati dall'evento sismico del 31 ottobre 2002. Determinazione dei parametri tecnico-economici per la assegnazione dei contributi spettanti	n. 15 27.01.2005
n. 6 – decreto n. 325 del 15.06.2005	Revisione e integrazione della direttiva n. 5 el 18/01/2005 per la progettazione e realizzazione degli interventi di riparazione con miglioramento o adeguamento sismico e di ricostruzione degli edifici privati, pubblici e di pubblico interesse della provincia di Foggia interessati dall'evento sismico del 31.10.2002. Aggiornamento dei parametri tecnico economici per la assegnazione dei contributi massimi concedibili	n. 89 07.07.2005
n. 7 – decreto n. 460 del 06.04.2006	Direttiva n. 7 – Rettifiche, chiarimenti ed ambito di applicazione delle direttive commissariali emanate per esecuzione degli interventi di riparazione e/o ricostruzione del patrimonio di edilizia privata	n. 46 13.04.2006
n. 8 – decreto n. 8 del 06.07.2007	Approvazione della direttiva tecnica n. 8 – Aggiornamento ISTAT dei parametri tecnico economici per l'assegnazione dei contributi massimi ammissibili – Precisazioni in ordine all'applicazione ed attuazione delle procedure per la realizzazione degli interventi di riparazione con miglioramento o adeguamento sismico e di ricostruzione degli edifici privati nella provincia di Foggia interessati dall'evento sismico del 31.10.2002	n. 111 02.08.2007
decreto n. 1417 del 04.04.2011	Aggiornamento ISTAT 2009 dei parametri tecnico economici per l'assegnazione dei contributi massimi ammissibili per la realizzazione degli interventi di riparazione con miglioramento o adeguamento sismico e di ricostruzione degli edifici privati nella provincia di Foggia interessati dall'evento sismico del 31.10.2002	n. 55 del 14.04.2011



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**